



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

AII.C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA *IMPRESSE COLLEGATE*

Spett. Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Servizio Marketing e Comunicazione

Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' CONTROLLATA O CONTROLLANTE E DA INVIARE A CURA DELLA SOCIETA' MANIFESTANTE INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE

IGTM WALES –18-21 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____
in _____ qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante _____ dell'impresa _____
Sede legale: Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____
Via _____
Tel. _____
e-mail _____ PEC _____
sito web _____
Codice Fiscale _____
Partita IVA n. _____
Iscrizione Registro Imprese n. _____ presso CCIAA di _____

CONTROLLATA o **CONTROLLANTE** l'impresa manifestante interesse alla partecipazione alla manifestazione IGTM 2021 con la Regione Autonoma della Sardegna
..... (denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dall'intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR 445/2000),

DICHIARA

- che l'impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato SA.57021, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione C (2020) 1863 della Commissione Europea del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., notificato alla Commissione europea e autorizzato dalla stessa con Decisione C(2020)3482 del 21 maggio 2020, poi modificata dalle Decisioni C (2020)9121 (SA.59655) del 10 dicembre 2020 e C(2021) 564 (SA. 62495) del 28 gennaio 2021. (proroga della validità del Regime Quadro al 31 dicembre 2021), sino alla data della presente dichiarazione

oppure

- che l'impresa rappresentata ha beneficiato di contributi pubblici per un ammontare di euro _____, inferiore all'importo massimo di aiuti pubblici pari a euro 1.800.000,00 a partire dal 19 marzo 2020 ad oggi.

DICHIARA INOLTRE

- di non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data 31.12.2019;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 11) dell'Avviso - e di rispettarne il contenuto.

(data) _____

(Firma legale rappresentante)

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO, IN CORSO DI VALIDITA'.

NOTE

Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato SA.57021, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione C (2020) 1863 della Commissione Europea del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., notificato alla Commissione europea e autorizzato dalla stessa con Decisione C(2020)3482 del 21 maggio 2020, poi modificata dalle Decisioni C(2020)9121 (SA.59655) del 10 dicembre 2020 e C(2021) 564 (SA. 62495) del 28 gennaio 2021. (proroga della validità del Regime Quadro al 31 dicembre 2021).

Ai sensi del suddetto Regime, gli aiuti:

- sono concessi fino ad un importo pari a euro 1,8 milioni per impresa;

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione per categorie, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e dell' Aiuto di Stato SA.57021;
- sono soggetti ad obbligo di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui all'art. 52 della L. 234/2012.

Rispetto dei massimali e nozione di “impresa unica”.

Si precisa che al Regime Quadro SA.57021 si applica, ai fini della verifica del rispetto dei massimali stabiliti per poter beneficiare di una misura di aiuti, la nozione di “impresa unica” ai sensi del Reg. 1407/2013 (Regolamento “de minimis”) in particolare “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come **un'unica impresa beneficiaria**”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione, l'Operatore dovrà tener conto degli aiuti ottenuti non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'”impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.